

COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 4 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	MIOTTI GIUSEPPE	P
BURELLI ALDO	A	BULFONE DOMENICO	P
QUAGLIARO CARLO	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	P
TOTIS TERESA	P	SIALINO RAFFAELLA	P
PECILE CHIARA	P	BERTOLI MAURIZIO	A
TOMAI GIOVANNI	P	BRUNO NINO	A
DREOSSI MARTINA	P	BERTUZZI LEANDRO	P
DI BIN ELISA	P	PERES BRUNO	P
ZANNIER ANNA	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;

RAVVISATA l'opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO di considerare la presente come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

VISTO l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

VISTO il comma 14 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che modifica i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento;

- il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; anche per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- anche per l'anno 2019 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l'anno 2019:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO ANNO 2019
Missione 10 Programma 5- Viabilità e infrastrutture stradali	Euro 346.650,00
TOTALE COSTI 2019	Euro 346.650,00

DATO ATTO che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2019 Euro 52.500,00.=);

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede:”il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RISCONTRATO che la discussione è stata svolta in un'unica sessione il cui riassunto è riportato nel verbale numero tre;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione resa in forma palese il cui esito di seguito si riporta:

Presenti n.14, Assenti 3 (Burelli, Bruno, Bertoli)

Con voti favorevoli: 11 resi per alzata di mano;

Astenuti: 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertuzzi)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili già in vigore per l'anno 2018 e precisamente:
 - abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **aliquota 1,4 per mille**;
 - aree edificabili **aliquota 1,4 per mille**;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale **aliquota 1,00 per mille**;
 - altri immobili **aliquota 0,00 per mille**;
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante;

- 5) di dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ma che verranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri;
- 6) di dare atto che il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero;
- 7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Indi con successiva e separata votazione il cui esito di seguito si riporta:

Presenti n.14, Assenti 3 (Burelli, Bruno, Bertoli)

Con voti favorevoli: 11 resi per alzata di mano;

Astenuti: 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertuzzi)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

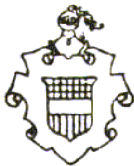
F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario

F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 22-01-2019

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
ANNO 2019**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 65.

COMUNE DI FAGAGNA li
28-01-2019

L' INCARICATO

F.to Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in
originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 22-01-2019

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
ANNO 2019**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li
@_____

L'Incaricato

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa